

CATANIA
10-11
MAGGIO
2024

Le richieste improprie al Medico Competente:
illuminare le zone d'ombra
Cristiano Mirisola

CONVENTION NAZIONALE
DEI MEDICI COMPETENTI
SIML 2024



Le richieste improprie al Medico Competente

Le Istituzioni

Regio Decreto 09/01/1927, n. 147

*Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei **gas tossici***

MC certificatore

Articolo 27 (Adattato)

1) certificato medico, di data non anteriore ad un mese, rilasciato dal **medico competente** qualora la domanda d'ammissione all'esame sia presentata da un lavoratore dipendente di un'azienda in cui è prevista tale figura, ovvero dall'**Azienda Sanitaria Locale** di residenza o da un **medico militare** in tutti gli altri casi, dal quale risulti che il richiedente:

- a) non è affetto da **malattie fisiche o psichiche**, non presenta **deficienze organiche di qualunque specie**, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;
- b) non presenta segni di **intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti**;
- c) percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
- d) possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché ad occhio non inferiore a 5/10, ottenuto senza l'impiego di lenti di correzione.

Terminologia



Circolare n. 13/20 del 04/09/20

*Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus **SARS-CoV-2** negli ambienti di lavoro e nella collettività"*

Concetto di idoneità

Contenuti del **giudizio medico-legale**

All'esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Resta ferma la necessità di **ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche** in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

Periodicità



D.L. n. 18/20 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/20

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Concetto di idoneità

Art. 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e **limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali**, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, **mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione** dell'azienda sanitaria locale.



Circolare n. 3/21 del 09/11/21

Oggetto: D.L. n. 146/21

*Nuovo provvedimento di **sospensione ex art. 14** D.lgs. n. 81/08*

Prime indicazioni condizioni per la revoca

Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare [...] ai fini della revoca del provvedimento:
- quanto alla sorveglianza sanitaria, sarà necessaria l'effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l'esibizione della **prenotazione** della stessa purché i lavoratori interessati **non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;**

Concetto di idoneità



Decreto 07/08/20

*Abilitazione alla conduzione di **generatori di vapore***

Art. 1 - Patentino di abilitazione

Concetto di idoneità

2. Il titolare del patentino di cui al comma 1, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere **idoneo alla mansione specifica** ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.



Decreto 04/02/11

*Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 82
(**Lavori sotto tensione**), comma 2), lettera c), del D.lgs. 81/08*

Art. 6 - Abilitazione dei lavoratori

2. Il **documento di abilitazione** è personale, deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è **revocato** in caso di inosservanza alle norme di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o **a seguito di giudizio di non idoneità** espresso dal medico competente. Il documento ha validità solo per le attività svolte dall'azienda autorizzata che lo ha rilasciato.

Finalità selettiva

Decreto 06/10/09

*Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del **personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo** in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.*

4. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all' art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

b) **idoneità psico-fisica** per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, **assenza di uso di alcol e stupefacenti**, accertate con visita medica **preassuntiva** dal **medico competente** o dal **dipartimento di prevenzione della A.S.L.**

Concetto di idoneità

Finalità selettiva

Certificazione
"ministeriale"



Circolare n. 187 del 14/01/20

Istruzioni operative per l'attuazione da parte dei Comuni e degli Ambiti Territoriali delle disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in relazione all'obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione sociale ed alle modalità di convocazione.

In sede di Accordo in Conferenza Unificata, sono state definite le seguenti tipologie di persone esonerabili dai soli obblighi di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, connessi alla fruizione del

Reddito di Cittadinanza:

a) **persone che si trovino in condizioni di salute tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, incluse le donne in stato di gravidanza, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico competente;**

Concetto di idoneità

Finalità selettiva

Certificazione
"ministeriale"



Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 177/11

Aprile 2013

1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica


Tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire assistenza dall'esterno, deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa idonea informazione, formazione ed addestramento previsti nello specifico dal DPR n. 177 del 14/09/2011. **Dovrà altresì possedere idoneità sanitaria per la mansione specifica. Quanto sopra è obbligatorio anche per i lavoratori autonomi.**



Concetto di idoneità



Certificazione
"INAIL"



Circolare n. 148 del 12/12/19

*Periodo indennizzabile di **maternità**. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.*

1-bis. Nel caso di **interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno** dall'inizio della gestazione, **nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità**, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il **medico competente** ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che **tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute**.

Certificazione
"INPS"



Collocamento Mirato

Da: Collocamento Disabili Caserta
Oggetto: RICHIESTA COMPUTO LAV.RE XX YY

Al fine del rilascio del nulla osta per **computo**, si chiede di trasmetterci la seguente documentazione:

- **certificato di idoneità alla mansione** rilasciato dal medico **aziendale** per conto della società che assume, **in data recente**

Certificazione
"????"



Decreto del fare

D.L. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/13

Articolo 42 - Soppressione certificazioni sanitarie:

«limitatamente alle lavorazioni non a rischio, dei certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. n. 1668/56 (apprendisti) e all'articolo 8 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, e successive modificazioni (minori)».



Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 51907 del 06/12/2016

Permane l'obbligo a carico del Datore di effettuare la visita medica per l'ammissione al lavoro dei minori eseguita da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, **anche quando non esposto a rischi per la salute e per la sicurezza**, in quanto la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tuttora reato sanzionato penalmente.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Decreto Interministeriale 3 novembre 2017, n. 195

Art. 5 Salute e sicurezza

5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è **a cura delle aziende sanitarie locali**, fatta salva la **possibilità di regolare, nella convenzione** tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.



Interpello n. 4/18

Applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei tirocini formativi

La Commissione ritiene che [...] dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 **in combinato disposto** con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.



D.lgs. 81/08 Art. 3 Comma 3 bis

D.lgs. 81/08 applicato tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle attività

Decreto MLPS 13/04/11

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto Capo Dipartimento Protezione Civile 12/01/12

Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria



Decreto Capo Dipartimento Protezione Civile 12/01/12

Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria

Art. 3 - Allegato 3

Controllo sanitario dei volontari

Ricognizione generale delle condizioni di salute

Capacità generica allo svolgimento dell'attività di volontariato

Art. 4 - Allegato 4

Sorveglianza sanitaria Art. 41 D.lgs. 81/08

Medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38

Volontari: esposti a fattori di rischio e attività operative per più di 535 ore o per almeno 65 giorni

Accordo Conferenza Unificata 25/02/02

Requisiti minimi psicofisici e attitudinali e dispositivi di protezione individuale

Idoneità all'attività sul fronte del fuoco



Decreto Capo Dipartimento Protezione Civile 12/01/12

Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria

Allegato 4

"Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con riferimento ai **compiti effettivamente svolti dai volontari**, dal momento che questi ultimi **non dispongono di mansioni predefinite** e con riferimento agli **scenari di rischio** di protezione civile individuati dall'allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa"

"Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, promuovono lo **svolgimento di specifiche attività formative rivolte ai medici competenti** che figurano nei predetti elenchi, finalizzate alla conoscenza del sistema di protezione civile del relativo contesto ordinamentale ed operativo, **con particolare riferimento agli scenari** di protezione civile di cui al documento in allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa"





Decreto interministeriale 16/02/12, n. 51

*Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli **uffici all'estero** ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

Art. 6 - Medico competente per gli uffici **aventi sede negli Stati dell'Unione Europea**

1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati dell'Unione Europea nomina quale medico competente un **libero professionista locale**, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.

Art. 7 - Medico competente per gli uffici **non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea**

1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea può nominare quale medico competente un **libero professionista locale**, in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sia in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.

Le richieste improprie al Medico Competente

I Colleghi

Si certifica che il signor _____, nato a Frattamaggiore in data _____, residente in Afragoia alla Via _____, e' affetto da protusioni discali multiple a livello D12-L1, L1-L2. L2-L3, L3-L4, L4-L5.
Clinicamente deambula senza corsetto steccato e senza ausili, riesce a mantenere la posizione seduta, i test di funzionalita' dei rachide sono sopportati ma dolenti, Lasegue e Wassermann +-. Nega parestesie.
Nei test statici e dinamici mantenuta la movimentazione dei carichi.
Il paziente allo stato puo' sollevare carichi fino a 10 chili.
Il paziente al momento dopo l'esecuzione delle FKT puo' sopportare allo stato attuale la mansione lavorativa .

Si consiglia una riduzione dell'orario e delle proprie lavorative (attualmente lavora 6 giorni consecutivi) al fine di ridurre l'effetto stressogeno e recuperare un adeguato equilibrio psico-fisico -



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri





SIMG

SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE

Le richieste improprie al Medico Competente

La vicenda riders





D.lgs. n. 81/08

Nozione di luogo di lavoro

Articolo 2 - Definizioni

- c) «azienda»: il complesso della **struttura organizzata** dal datore di lavoro pubblico o privato;
- t) «unità produttiva»: **stabilimento o struttura** finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Articolo 3 - Campo di applicazione

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 2767, e successive modificazioni, e dei **collaboratori coordinati e continuativi** di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano **ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.**

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la **disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:**

Articolo 62 - Definizione di luogo di lavoro

Si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, **ubicati all'interno** dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro **luogo di pertinenza** dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro



«Ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di “luogo di lavoro”; a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia **accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro**».
(Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza 5 ottobre 2017, n. 45808)

Nella nozione di luogo di lavoro ai fini delle norme antinfortunistiche rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una **qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità, sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro**, della struttura in cui essa si svolge e dall'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. (Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza 27 febbraio 2024 n. 8380)

L'area nella quale era stato collocato l'impianto **benché di proprietà di terzi**, era accessibile ai lavoratori della ditta di distribuzione del gas per ogni suo intervento di manutenzione o riparazione sullo stesso che si fosse reso eventualmente necessario e dunque essa doveva essere ricompresa nella nozione di luogo di lavoro. (Cassazione Penale, Sez. Ferie, Sentenza 7 novembre 2019 n. 45316)



Non hanno alcun rilievo la posizione del lavoratore vittima dell'incidente dipendente di una ditta appaltatrice e non della ditta dell'imputato, **né le mansioni svolte**. (Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza 15 novembre 2017, n. 52129)

Purché la presenza del soggetto non abbia tali caratteri di **anormalità, atipicità ed eccezionalità** da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (Cassazione Penale, Sez. 4 Sentenza 27 febbraio 2024 n. 8380)

Ai datori di lavoro è stato ascritto di aver **omesso di valutare lo specifico rischio insito nello svolgimento di sopralluoghi all'esterno** e all'interno dei cantieri, e conseguentemente di non aver adottato le misure atte a prevenire quei rischi e di non aver formato la lavoratrice in relazione ad essi. (Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza 05 ottobre 2017, n. 45808)



Protocollo Lavoro agile *7 dicembre 2021*

La **contrattazione collettiva**, in un'ottica di adattamento della normativa generale, prevederà di «individuare i **luoghi inidonei** allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale [...]», giacché la prestazione comunque «deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza [...]».

La libertà d'individuazione del luogo, «purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza», **non** può evidentemente essere intesa nel senso di **addossare al lavoratore** la responsabilità della **verifica d'idoneità** e dei suoi esiti.



D. lgs. n. 104/22

*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili*

Articolo 4, comma 1 - Informazioni minime formalizzate nel contratto di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore le informazioni relative, fra l'altro, al luogo di lavoro, precisando che, in mancanza di un luogo «fisso o predominante», egli debba specificare «che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro».





D.lgs. n. 81/15 (Jobs act - Mansioni)

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Art. 2 - Collaborazioni organizzate dal committente («etero-organizzate»)

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di **lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e **le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente**. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate **mediante piattaforme anche digitali**.

2. La disposizione di cui al comma 1 **non trova applicazione** con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli **accordi collettivi nazionali** stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;



D.lgs. n. 81/15 (Jobs act - Mansioni)

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Art. 2 - Collaborazioni organizzate dal committente («etero-organizzate»)

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di **lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e **le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente**. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate **mediante piattaforme anche digitali**.



Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 24 gennaio 2020, n. 1663

Applicabile la disciplina sul lavoro subordinato ai riders. Etero-direzione.

Per applicare l'intero insieme di quelle protezioni non occorre più, dunque, accertare il carattere subordinato della prestazione, cioè il suo assoggettamento pieno al potere direttivo dell'imprenditore: basta accertare il tratto distintivo dell'etero-organizzazione



D.L. n. 101/19, convertito con L. n. 128/19
D.lgs. n. 81/15 (Jobs act - Mansioni)

Capo V bis - Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

Art. 47-septies - Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

3. Il **committente** che utilizza la **piattaforma anche digitale** è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, **a propria cura e spese, al rispetto** del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



Studio sulle condizioni di lavoro nella logistica: tempo e salute
di Andrea Allamprese, Olivia Bonardi, 29 dicembre 2020

Il richiamo ora effettuato dal comma 3 dell'art. 47-septies, del d.lgs. n. 81/2015, all'applicazione del d.lgs. n. 81/2008 non specifica se il rinvio sia all'integralità delle misure di tutela previste per i lavoratori subordinati, se implichi l'applicazione delle disposizioni previste per le collaborazioni coordinate e continuative o se si riferisca alle sole disposizioni stabilite per i lavoratori autonomi (artt. 21 e 26 del d.lgs. n. 81/2008).



D.L. n. 101/19, convertito con L. n. 128/19
D.lgs. n. 81/15 (Jobs act - Mansioni)

Capo V bis - Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

Art. 47-septies - Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

3. Il **committente** che utilizza la **piattaforma anche digitale** è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, **a propria cura e spese, al rispetto** del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



lavoro.gov.it/temi-e-priorità/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/disciplina-rapporto-lavoro/pagine/tutela-del-lavoro-tramite-piattaforme-digitali

Qualora i riders svolgano una prestazione di carattere occasionale, priva dei caratteri richiesti dall'art. 2, si verte nell'ambito del lavoro autonomo e, pertanto, la disciplina di riferimento è quella del Capo V bis





CCNL Logistica, Trasporto merci, dicembre 2017

Primo riconoscimento della figura dei riders

Contratto Assodelivery-Ugl, settembre 2020

Circa 27 mila ciclofattorini: Deliveroo, FoodToGo, Glovo, SocialFood e Uber Eats

Lavoratori autonomi: espressa esclusione dell'applicazione sia art. 2, sia art. 47-quater

Comunicazione n. 29 del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro

Protocollo attuativo dell'art. 47-bis, novembre 2020

Circolare INL n. 7 del 30 ottobre 2020

Circolare MLPS n. 17 del 19 novembre 2020



Circolare n. 7 del 30 ottobre 2020

Oggetto: art. 2 e art. 47 bis e seguenti d.lgs. n. 81/2015

Collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme

Salute e sicurezza

Rimane, infine, ferma, per il caso specifico di “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (...)” contemplati dagli **artt. 47 bis e ss.**, D.lgs. n. 81/2015, la **doverosa estensione** della tutela in materia di salute e sicurezza prevista espressamente dallo stesso decreto, ai sensi del quale il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale è tenuto “nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008” (art. 47 septies, comma 3) e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del predetto T.U. recante gli “obblighi del datore di lavoro” **anche in relazione alla fornitura delle attrezzature** (cfr. Trib. Firenze ordinanza 5 maggio 2020 che conferma il decreto del 1° aprile 2020).

CCNL Logistica, Trasporto merci, dicembre 2017

Primo riconoscimento della figura dei riders

Contratto Assodelivery-Ugl, settembre 2020

Circa 27 mila ciclofattorini: Deliveroo, FoodToGo, Glovo, SocialFood e Uber Eats
Lavoratori autonomi: espressa esclusione dell'applicazione sia art. 2, sia art. 47-quater

Comunicazione n. 29 del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro

Protocollo attuativo dell'art. 47-bis, novembre 2020

Circolare INL n. 7 del 30 ottobre 2020

Circolare MLPS n. 17 del 19 novembre 2020

Prescrizioni del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Milano, febbraio 2021

Attività delegata dalla Procura della Repubblica di Milano

Firmato un Protocollo da Deliveroo, Glovo, Just eat, Uber Eats

- Documento di Valutazione dei Rischi
- Informazione, formazione e addestramento
- Consegna DPI: caschetto protettivo, guanti, indumenti anti pioggia e ad alta visibilità
- Obbligo di visita medica: individuati su tutto il territorio nazionale centri di medicina del lavoro



**Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro...
e sulle norme sulla sicurezza di rider & co.**
di Paolo Pascucci, 20 febbraio 2020

Si ritiene che la novella introduca solo l'obbligo dei committenti di organizzare e sostenere economicamente la formazione e la sorveglianza sanitaria di cui i rider & co. autonomi intendano avvalersi.



**Universalismo vs. selettività della tutela prevenzionistica:
brevi spunti sul caso dei riders**
di Mattia Tornaghi, 17 gennaio 2022


La Suprema Corte ha infatti ammesso, nella citata sentenza n. 1663/2020, che vi possano essere «situazioni in cui l'applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nell'ambito dell'art. 2094 c.c.»

Visita medica

Ti informiamo che durante la tua collaborazione con Glovo dovrai sottoporerti ad una visita medica.

Potrai svolgere la visita medica seguendo una di queste due modalità:

1. Puoi contattare **Safety Med** e prenotare un appuntamento al numero **3509763243**. Scegliendo questa modalità **non dovrai pagare la visita medica**
2. Puoi prendere un appuntamento tramite uno dei medici presenti nella seguente [lista](#). In questo caso dovrai pagare la visita ma non preoccuparti! Il costo della visita verrà rimborsato da Glovo nella fattura successiva all'invio dei documenti, a condizione che il costo da te sostenuto sia in linea con gli standard di mercato (dunque considerando **un massimo di €55** di rimborso).

 **Attenzione: Qualsiasi certificato che non sia stato emesso da uno dei medici indicati non verrà accettato.**



Visita medica per effettuare consegne con Uber Eats

Gentile Partner,

Uber Eats ci tiene a garantire la tua salute e sicurezza. Per questo motivo, per poter continuare a effettuare consegne, devi fare una visita medica. La visita medica deve accertare che tu sia **“di sana e robusta costituzione fisica e che tu sia idoneo a svolgere servizi di consegna di pasti, anche in bicicletta, in aree urbane”**. **Il Certificato Medico dovrà contenere la dicitura: "idoneo alla mansione..."** Uber Eats ti rimborserà il costo della visita medica - fino a un valore equo secondo gli standard di mercato - entro 15 giorni. Questa e-mail si applica solo a te, dato che eri un corriere attivo a novembre 2020.

CCNL Logistica, Trasporto merci, dicembre 2017

Primo riconoscimento della figura dei riders

Contratto Assodelivery-Ugl, settembre 2020

Circa 27 mila ciclofattorini: Deliveroo, FoodToGo, Glovo, SocialFood e Uber Eats
Lavoratori autonomi: espressa esclusione dell'applicazione sia art. 2, sia art. 47-quater

Comunicazione n. 29 del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro

Protocollo attuativo dell'art. 47-bis, novembre 2020

Circolare INL n. 7 del 30 ottobre 2020

Circolare MLPS n. 17 del 19 novembre 2020

Prescrizioni del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Milano, febbraio 2021

Uscita di Just Eat da Assodelivery, marzo 2021

Contratto aziendale stipulato con Cgil, Cisl e Uil

Applicazione del CCNL Logistica, Trasporto merci

Qualificazione della prestazione come subordinata

Circa 3 mila ciclofattorini dipendenti utilizzati per il servizio a circa 10 mila ristoranti

Ne restano esclusi circa 18 mila ai quali Just Eat fornisce soltanto il servizio del contatto

Riders e tutela penale dell'integrità psico-fisica: il "Testo Unico" sul "banco degli imputati"?

di Davide Brusaporci, 14 luglio 2021

Preso in controttempo, il legislatore nazionale ha abdicato le proprie responsabilità e, di conseguenza, "appaltato" il peso di gestire e qualificare giuridicamente i rapporti di lavoro e le conseguenze sul piano della sicurezza antinfortunistica per lo più ad operazioni ermeneutiche.



Universalismo vs. selettività della tutela prevenzionistica: brevi spunti sul caso dei riders

di Mattia Tornaghi, 17 gennaio 2022

Dalle considerazioni testé svolte si evince che una soluzione del tutto appagante ai bisogni di tutela dei riders autonomi non può essere ricavata de iure condito, ma richiede un intervento riformatore del legislatore volto a garantire standard di sicurezza uniformi, evitando di incorrere nelle contraddizioni di una «incongrua ed affrettata assimilazione» o di una «irragionevole differenziazione tra i destinatari delle tutele».



Regione Toscana

Legge regionale 4 giugno 2021, n. 18

*Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro
dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali*

Art. 1 - Oggetto

1. La Regione Toscana nel perseguimento della finalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme digitali, **prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto**, nonché la salute e sicurezza della collettività nel caso di prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico.



Regione Toscana

Linee di indirizzo per la valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

Documento tecnico, 22 maggio 2021

Si ritiene che nel caso di prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali, la **normativa in tema di sicurezza sul lavoro** contenuta nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., oltre che ai lavoratori con contratto subordinato e alle collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, **si debba estendere in egual misura**, pur tenendo conto della specificità dell'attività lavorativa, anche **alle prestazioni autonome ex art. 47 bis** del D.Lgs. 81 del 2015.



Regione Toscana

Linee di indirizzo per la valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

Documento tecnico, 22 maggio 2021

4. Descrizione rischi lavorativi correlati alla mansione

4.1 Fattori di rischio per la sicurezza

4.1.1 Circolazione stradale

4.1.2 Aggressioni

4.2 Fattori di rischio per la salute

4.2.1 Vibrazioni

4.2.2 Rumore

4.2.3 Posture, carichi, fattori ergonomici

4.2.4 Esposizione a polveri e inquinanti atmosferici

4.2.5 Microclima

4.2.6 Radiazione solare

4.2.7 Punture di insetti

4.2.8 Rischio di contagio da SARS-CoV-2

4.2.9 Stress lavoro-correlato

4.2.10 Valutazione del rischio per la gravidanza e l'allattamento

4.2.11 Lavoro minorile

5. Misure di prevenzione e protezione

5.1 Manutenzione del mezzo

5.2 Dotazioni minime

5.3 D.P.I. e vestiario

5.4 Misure ergonomiche

5.5 Misure organizzative

5.6 Misure di emergenza e Primo soccorso

5.7 Protocollo di sorveglianza sanitaria



Regione Toscana

Legge regionale 4 giugno 2021, n. 18

*Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro
dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali*

Art. 4 - Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

e) prevedere un obbligo di sorveglianza sanitaria e di visite mediche preventive e periodiche a carico delle aziende;



Regione Toscana

Linee di indirizzo per la valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

Documento tecnico, 22 maggio 2021

5. Misure di prevenzione e protezione

5.7 Protocollo di sorveglianza sanitaria

Indicazioni di minima sugli accertamenti sanitari da effettuare per questa tipologia di lavoratori, indipendentemente dal mezzo utilizzato in ottica di maggior tutela e di praticità al fine di non generare la necessità di visite di cambio mansione in caso di cambio di mezzo.

- **Visita medica**, con anamnesi completa ed esame obiettivo generale e mirato al rachide, eventuali questionari, ecc.

- **ECG basale in visita preventiva/preassuntiva**



Regione Toscana

Legge regionale 4 giugno 2021, n. 18

*Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro
dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali*

Art. 4 - Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

e) prevedere un obbligo di sorveglianza sanitaria e di visite mediche preventive e periodiche a carico delle aziende;



Regione Toscana

Linee di indirizzo per la valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

Documento tecnico, 22 maggio 2021

5. Misure di prevenzione e protezione

5.7 Protocollo di sorveglianza sanitaria

Per i conducenti di veicoli a propulsione muscolare, può essere presa **in considerazione**

l'effettuazione di **ECG da sforzo** e di una spirometria basale, da valutare anche alla luce del rischio da esposizione a polveri. Resta intesa la necessità di ricorrere ad accertamenti integrativi o modulare diversamente il protocollo ove richiesto dalle condizioni di salute del lavoratore.



Società Italiana di Medicina del Lavoro
ed Igiene Industriale

STRUMENTI DI ORIENTAMENTO
E AGGIORNAMENTO
IN MEDICINA DEL LAVORO

Editori:
P. Apostoli, P. A. Bertazzi,
M. Imbriani, L. Sotelo, F. Violante

LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO E LA
SORVEGLIANZA SANITARIA
NEL SETTORE DEI
TRASPORTI TERRESTRI

Alfonso Cristaudo (Coordinatore)

Giovanni Mosconi, Matteo Riva,
Francesca Cosentino, Rudy Foddis,
Andrea Magrini, Nicola Murgia
Sergio Garbarino, Agostino Messineo,
Laura Parrini, Emilia Vanni,
Giovanni Costa, Gianluca Ceccarelli,
Giuseppe Saffioti

CAPITOLO 3

ASPETTI RELATIVI AI SINGOLI SETTORI DEL COMPARTO

3.1 TRASPORTO FERROVIARIO

3.2 TRASPORTO PUBBLICO SU STRADA

3.3 AUTOTRASPORTO MERCI SU STRADA

3.4 **TRASPORTI CON MOTOCICLETTA E BICICLETTA**

3.5 CONDUZIONE TAXI

3.6 TRASPORTI INTRAZIENDALI

BREAKING

NEWS

ULTIME NOTIZIE

Bruxelles, 24 aprile 2024

Parlamento europeo approva la regolamentazione i lavoratori "riders" e delle piattaforme
Il testo dovrà ora essere adottato formalmente anche dal Consiglio
Dopo la pubblicazione nella GUCE, due anni per integrare le disposizioni nella legislazione nazionale

La direttiva obbliga i Paesi dell'Ue a stabilire una presunzione legale di lavoro subordinato

L'onere della prova spetta alla piattaforma

Inoltre:

- trasparenza degli algoritmi
- divieto di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di alcuni dati personali, come quelli biometrici e quelli sullo stato emotivo o psicologico
- garanzia di controllo e valutazione umana anche per le decisioni automatizzate, compreso il diritto a chiedere che queste decisioni siano spiegate e riviste

CATANIA
10-11
MAGGIO
2024

Le richieste improprie al Medico Competente:
illuminare le zone d'ombra
Cristiano Mirisola

Grazie per l'attenzione!!!

CONVENTION NAZIONALE
DEI MEDICI COMPETENTI
SIML 2024

